



IN QUESTA EDIZIONE

1. Le dichiarazioni d'intento riferite all'anno 2017

1

Le dichiarazioni d'intento riferite all'anno 2017

Per soggetti IVA

Ricordiamo che per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal primo di gennaio del 2017, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza l'applicazione dell'IVA devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le relative dichiarazioni d'intento. Tali dichiarazioni, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, vanno poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana.

Il sistema vigente fino al 28 febbraio 2017

Come noto le dichiarazioni d'intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che nell'anno solare precedente o negli ultimi dodici mesi hanno registrato esportazioni/cessioni intracomunitarie, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari conseguito nello stesso periodo.

La dichiarazione d'intento può essere ripetuta per ogni singola operazione tra le parti oppure può includere più operazioni. Pertanto può riguardare una singola operazione oppure una serie di operazioni d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.

La sua validità, pur essendo ancorata a un determinato periodo prefissato, fino a revoca, oppure fino a concorrenza di un determinato importo, non potrà mai andare oltre il termine del 31.12 di ciascun anno.

Le dichiarazioni sono numerate progressivamente per anno solare, annotate entro i quindici giorni successivi a quello di emissione in apposito registro o sezionale IVA e consegnate al fornitore o alla dogana, prima dell'effettuazione dell'operazione. Inoltre, dal primo gennaio 2015, gli esportatori abituali ne devono trasmettere una copia telematica all'Agenzia delle entrate, la quale rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione.

La dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, deve essere consegnata al fornitore o al prestatore, ovvero in dogana, il quale:

- Deve riscontrarne telematicamente l'avvenuto rilascio tramite un'apposita funzione a libero accesso sul sito web delle Entrate (<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>);
- Dovrà riepilogare, nella dichiarazione IVA annuale, i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'Iva contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute dai singoli esportatori abituali.

La dichiarazione d'intento deve sempre precedere l'effettuazione del primo acquisto in non imponibilità di IVA. Se l'esportatore abituale invia tardivamente al fornitore la dichiarazione d'intento, il fornitore è tenuto a emettere fattura con IVA e l'esportatore avrà diritto ad esercitarne la detrazione secondo le ordinarie regole in materia.

Il sistema vigente dal primo marzo 2017

Recentemente è stato approvato il nuovo modello delle dichiarazioni d'intento utilizzabile per gli acquisti da effettuare a partire dal primo marzo 2017. Nel nuovo modello si evidenzia l'eliminazione della possibilità di indicare nella dichiarazione d'intento il periodo di validità della stessa (da ... a ...). Pertanto dalla predetta data la dichiarazione d'intento può essere rilasciata soltanto per una o più operazioni, nel limite dell'importo specificato nel modello stesso.

L'intento dell'Amministrazione Finanziaria che sta dietro l'introduzione del nuovo modello della dichiarazione d'intento è da ricercare in un più puntuale monitoraggio e una migliore analisi del rischio delle operazioni in non imponibilità IVA, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'utilizzo improprio di tale regime agevolativo.

In Internet, all'indirizzo <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+operazioni+intracomunitarie/Dichiarazioni+di+intento/Modello/> trovate il nuovo modello della nuova dichiarazione d'intento e le relative istruzioni per la compilazione.

In considerazione di quanto prima riportato e al fine di evitare con ragionevole certezza di non dover attuare i reinvii delle dichiarazioni d'intento dopo il 28.02.2017, consigliamo di:

- a) di ridurre al minimo il numero di fornitori ai quali inviare le dichiarazioni d'intento, visto che ai fini della suddivisione del plafond affidato ad ogni fornitore, e relativo follow-up successivo del rispetto di tale limite (impostato possibilmente in maniera informatica tramite proprio software di contabilità/gestionale per avere dopo ogni acquisto in non-imponibilità il quadro completo dei plafond ancora a disposizione);
- b) di emettere le dichiarazioni d'intento già ora senza indicazione del periodo di vigenza di queste e indicando l'importo del plafond assegnato a ciascun fornitore.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

MOORE STEPHENS

 Warwick Legal Network